

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ECOFORCE» per prodotti della classe 3 — domanda di marchio comunitario n. 8777005.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 7243173 del marchio figurativo «ECO FORTE» per prodotti delle classi 1, 3 e 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 agosto 2012 — Katjes Fassin/UAMI (Yoghurt-Gums)

(Causa T-366/12)

(2012/C 319/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Germania) (rappresentante: T. Schmitz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'11 giugno 2012, procedimento R 523/2012-4, e modificarla in modo tale che il ricorso venga integralmente respinto;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo, contenente l'elemento denominativo «Yoghurt-Gums», per prodotti delle classi 6, 24 e 30 — domanda di marchio comunitario n. 9 455 197

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

— violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

— violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 10 agosto 2012 — MOL/UAMI — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card)

(Causa T-367/12)

(2012/C 319/23)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: K. Szamosi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 30 maggio 2012 nel procedimento R 2532/2011-2, e convertire in marchio comunitario la registrazione della domanda di marchio con riferimento a tutti i beni e servizi in esame; e

— condannare il convenuto alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MOL Blue Card» per, tra l'altro, prodotti e servizi classificati nelle classi 35 e 36 — domanda di marchio comunitario n. W01030440

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 8549172 del marchio denominativo «BLUE» per, tra l'altro, servizi classificati nella classe 35; registrazione di marchio comunitario n. 2065621 del marchio denominativo «BLUE BBVA» per, tra l'altro, servizi nelle classi 35 e 36; registrazione di marchio comunitario n. 2277291 del marchio denominativo «TARJETA BLUE BBVA» per, tra l'altro, servizi classificati nella classe 36

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto totale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda per tutti i servizi classificati nelle classi 35 e 36

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — American Express Marketing & Development/UAMI (EUROPE IP ZONE)

(Causa T-369/12)

(2012/C 319/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: American Express Marketing & Development Corp. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti V. Spitz, A. Gaul, T. Golda e S. Kirschstein-Freund)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 giugno 2012, procedimento R 1451/2011-2;
- in alternativa, modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 giugno 2012, procedimento R 1451/2011-2, e dichiarare il ricorso fondato; e
- condannare il convenuto alle spese del ricorso e del procedimento dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «EUROPE IP ZONE» per servizi della classe 42 — Domanda di marchio comunitario n. 9488032

Decisione dell'esaminatore: la domanda di marchio comunitario è stata respinta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009

Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — American Express Marketing & Development/UAMI (IP ZONE EUROPE)

(Causa T-370/12)

(2012/C 319/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: American Express Marketing & Development Corp. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti V. Spitz, A. Gaul, T. Golda, e S. Kirschstein-Freund)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 giugno 2012, procedimento R 1452/2011-2;
- in alternativa, modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 giugno 2012, procedimento R 1452/2011-2, e dichiarare il ricorso fondato; e
- condannare il convenuto alle spese del ricorso e del procedimento dinanzi alla Corte

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «IP ZONE EUROPE» per servizi della classe 42 — Domanda di marchio comunitario n. 9488057